



Protocollo N° (allegato a PEC)
Class. 014-10
Fasc. 2025/5
Rif. Prot. n. 29931/2025

ORDINANZA N. 53/A/25 del 23/07/2025

OGGETTO: S.P. N° 147 "PAGANICA" dal km 3+100 al km 9+300

Emissione di ordinanza temporanea per istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate in conseguenza dei lavori da parte di ANAS S.p.A. afferenti al progetto "S.S. 687 Pedemontana delle Marche" dal 26/07/2025 al 14/08/2025 e comunque fino al termine dei lavori.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4

"VIABILITÀ – PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA"

PREMESSO che il titolare della P.O. 4.3 Viabilità 2 Montefeltro", ha inviato la richiesta qui riportata:

PREMESSO CHE

- Strada Provinciale S.P. 147 'Paganica' e la strada provinciale S.P. 7 'Pianmeletese' sono site nelle immediate vicinanze della strada SS687 "Pedemontana delle Marche" e ne costituisce percorso alternativo. Dette strade sono prive di caratteristiche che possano consentire il transito di mezzi pesanti o di lunghezza elevata a causa delle caratteristiche geometriche, geomorfologiche nonché del loro stato di conservazione.
- ANAS S.p.A. sta procedendo all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici della galleria 'San Martino-Paganico' che ne prevede l'istituzione di senso unico alternato della circolazione regolato da semaforo nonché momenti di chiusura totale che genererà inevitabilmente un aumento di traffico su nostre arterie stradali.

VISTO

Il verbale operativo di definizione intervento SS 687 "PEDEMONTANA DELLE MARCHE" sottoscritto dalle parti coinvolte quali i comuni di Lunano, Sant'Angelo in Vado, Piandimeleto, Peglio, la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentanti della CNA (Protocollo Comune di Lunano n. 2138 del 29/05/2025, acquisiti al protocollo con n. 29831 del 22/07/2025).

In tale verbale viene indicato che, durante il periodo di chiusura totale (dal 26 luglio al 14 agosto) sarà garantito il traffico sulla viabilità alternativa quali le arterie provinciali S.P. 7, S.P. 147 che saranno percorribili da mezzi leggeri e veicoli fino ad un massimo di 3,5 tonnellate.

DATO ATTO CHE

- Per quanto concerne la strada S.P. 7 la limitazione al transito di veicoli superiori a 3,5 tonnellate è già vigente come da ordinanza n. 48/A/14 e da segnaletica fissa. Per la strada S.P. 147 non risultano al momento vigenti limitazioni di transito per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate come invece indicato dal sopra citato verbale operativo.
- Con nota prot. 29221/25 Marche Multiservizi S.p.A. avanza formale richiesta di autorizzazione al transito in deroga di loro mezzi o di altre ditte da loro delegate, adibiti al servizio pubblico di raccolta rifiuti in quanto tenuti a garantire gli standard dei servizi.

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di dover proporre l'istituzione del divieto di transito a veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate sulla strada provinciale S.P. 147 dal 25/07/2025 al 14/08/2025 e comunque fino al termine dei lavori, con estensione della deroga anche ai mezzi dei servizi pubblici e di soccorso, delle forze dell'ordine e di tutte le macchine agricole e dei veicoli adibiti al carico e scarico



merci, operanti presso le attività residenti per le quali la s.p. n. 147 "Paganica" costituisce itinerario unico ed indispensabile.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO, il sottoscritto Geom. Tarsi Giampiero, titolare della Posizione Organizzativa Viabilità 2 – Urbino – Montefeltro

PROPONE

l'emissione di ordinanza di divieto di transito a veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate sull'arteria viaria S.P. 147 'Paganica' dal km 3+100 al km 9+300 a partire dal 26/07/2025 al 14/08/2025 e comunque fino al termine dei lavori con esclusione dei mezzi dei servizi pubblici (in particolare ai mezzi adibiti alla raccolta rifiuti da parte di Marche Multiservizi) e di soccorso, delle forze dell'ordine e di tutte le macchine agricole e dei veicoli adibiti al carico e scarico merci, operanti presso le attività residenti per le quali la s.p.n.147 "Paganica" costituisce itinerario unico ed indispensabile.

L'apposizione, il mantenimento e successiva rimozione della segnaletica di cantiere a norma del vigente Codice della Strada per l'attuazione della presente ordinanza sono a carico dello scrivente ente in applicazione di quanto concertato con il predetto verbale operativo sottoscritto tra le parti. "

VISTA e condivisa la proposta indicata

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.º del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "*Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti*";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

ORDINA

l'istituzione sul tratto di s.p.n.147 dal km 3+100 al km 9+300, del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone, con esclusione dei mezzi dei servizi pubblici (in particolare i mezzi adibiti alla raccolta rifiuti da parte o per conto di Marche Multiservizi S.p.A.) e di soccorso, delle forze dell'ordine e di tutte le macchine agricole e dei veicoli adibiti al carico e scarico merci, operanti presso le attività residenti per le quali la sp.n.147 "Paganica" costituisce itinerario unico ed indispensabile, dal 26/07/2025 al 14/08/ 2025 e comunque fino al termine dei lavori da parte di ANAS S.p.A. afferenti al progetto "S.S. 687 Pedemontana delle Marche".

DISPONE

- la revoca, per il tratto di strada interessato, di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente provvedimento;



- che l'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di Polizia indicati all'articolo n. 12 del Codice della Strada;
- Che l'apposizione, il mantenimento e successiva rimozione della segnaletica di cantiere a norma del vigente Codice della Strada per l'attuazione della presente ordinanza siano a carico del personale del Servizio Viabilità – Settore V2 "Urbino – Montefeltro".

AVVISA

- In caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza;
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente fino a provvedimento di revoca;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199;
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - VIABILITÀ PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

Dott. Ing. Mario Primavera
Temporaneamente assente

IL RESPONSABILE DELLE E.Q. 4.1 E 4.2

Dott. Ing. Paolo Forcina
Originale firmato digitalmente